



LEGA ITALIANA  
PER LA LOTTA  
CONTRO I TUMORI  

---

Prevenire è vivere

## *STATUTO*

Approvato dalla Regione Lombardia con Decreto n. 25234 del 22 ottobre 2001

Associazione senza fini di lucro e di attività sociale

Sezione Provinciale di Milano - Via Venezian 1 - 20133 Milano

## TITOLO I

### ART. 1

(Denominazione)

È costituita una Associazione denominata “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Milano - Associazione senza fine di lucro e di attività sociale” (in seguito definita Associazione).

### ART. 2

(Finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

### ART. 3

(Sede)

L'Associazione ha sede in Via Venezian, 1, 20133 - Milano.

Il Consiglio Direttivo potrà, con propria deliberazione, fissare, trasferire e variare la sede e potrà istituire o sopprimere sedi secondarie e/o organizzative.

### ART. 4

(Durata)

L'Associazione ha durata stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto per le ragioni e secondo le modalità determinate al successivo Titolo V.

## ART. 5

### (Scopi)

L'Associazione, in armonia con le finalità statutarie ed operative della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con sede in Roma, Ente Pubblico riconosciuto di livello nazionale costituito con legge 20/3/1975, n. 70, in seguito denominato per brevità "ENTE", si propone di conseguire finalità di utilità e solidarietà sociale, di promuovere e realizzare, limitatamente al proprio ambito territoriale, ogni tipo di iniziativa per far conoscere, potenziare e valorizzare i propri scopi ed essenzialmente la ricerca e la prevenzione nel campo delle malattie oncologiche. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.

In particolare le attività che l'Associazione si propone di compiere per il conseguimento della propria finalità di utilità e solidarietà sociale, consistono in:

- a) promozione e sostegno di iniziative, studi e ricerche in campo oncologico;
- b) attività di informazione ed educazione alla salute;
- c) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari;
- d) attività di prevenzione oncologica e diagnosi precoce, di assistenza psico-sociale, di riabilitazione e di assistenza domiciliare, anche attraverso varie espressioni di volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sanitaria;
- e) programmazione oncologica, elaborata in sede centrale e periferica, curando un costante collegamento con le varie istituzioni pubbliche e private qualificate aventi finalità oncologiche o correlate all'oncologia;
- f) interscambio di informazioni e collaborazioni con organismi similari a

livello nazionale ed internazionale;

g) raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro i tumori;

h) iniziative per il miglioramento della qualità di vita dell'assistenza oncologica;

i) finanziamento o provvedimenti diretti all'acquisto di apparecchiature scientifiche, mediche e terapeutiche per organizzazioni sanitarie o similari specializzate nella lotta contro il cancro;

l) assistenza anche materiale e finanziaria agli ammalati di tumore che ne abbiano bisogno e alle loro famiglie;

m) acquisto, affitto, noleggio o presa in locazione finanziaria di strutture e di attrezzature di ogni tipo necessarie per lo svolgimento delle varie attività che l'Associazione si propone, quali ambulatori, hospices, luoghi di ricovero e degenza di ogni tipo, case di accoglienza per malati e i loro familiari;

n) gestione in proprio o a mezzo di terzi di strutture assistenziali e ambulatoriali così realizzate, anche mediante la promozione e la costituzione di Enti, Cooperative, Associazioni, Società o altro a ciò destinati;

o) sottoscrizione di convenzioni, accordi, inrese e contratti con enti pubblici e privati per la concessione, l'utilizzo, la ristrutturazione, il riordino, l'affitto di strutture e complessi utili al conseguimento dei fini sopra indicati;

p) altri compiti che possono essere attribuiti dalle leggi e da altre fonti normative.

Allo scopo di conseguire risorse per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stipulare contratti di promozione ed assistenza, sponsorizzazione e collocazione di spazi

espositivi, divulgazione di marchi e di prodotti (libri, pubblicazioni a stampa, atti, videofilm) con enti, imprese e/o persone fisiche che operano specialmente nei settori farmaceutico, biomedico e medicale ed intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali.

## TITOLO II

### ART. 6

(Soci)

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione stessa e sono mosse da spirito di solidarietà.

I soci si differenziano in:

- soci onorari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci ordinari
- soci aderenti.

Rivestono la qualifica di soci onorari le persone e gli enti che abbiano operato meritoriamente per gli scopi istituzionali dell'Associazione, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

Sono soci sostenitori, benemeriti ed ordinari coloro che versano una quota associativa annuale, nonché quelle persone o enti che assumono l'impegno di dotare l'Associazione di determinati mezzi finanziari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Soci sostenitori, benemeriti ed ordinari si differenziano fra loro per le diverse entità della quota associativa annuale versata.

Soci aderenti sono invece le persone che non raggiungono la maggiore età e quelle che versano una quota minima rispetto alla normale quota associativa annuale.

Le quote associative sono determinate nel loro importo, di anno in anno, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi, né per causa di morte.

### ART. 7

(Rapporti dei Soci con l'Ente)

Gli associati sono anche soci dell'Ente e ricevono una tessera conforme al modello approvato sul piano nazionale, che riporta l'indicazione della sezione di appartenenza.

### ART. 8

(Decadenza del Socio)

La qualità di socio si perde:

- per dimissioni
- per morte
- per recesso
- per mancato pagamento della quota associativa
- per indegnità
- per atti contrari all'interesse dell'Associazione.

Si intenderà automaticamente receduto dall'Associazione il socio che non

paghi la quota associativa annuale entro i termini stabiliti di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

## TITOLO III

### ART. 9

(Patrimonio e mezzi)

Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- da € 103.291 in Titoli del debito pubblico, costituente il fondo di dotazione volto a garantire il perseguimento degli scopi;
- da un fondo di gestione da impiegarsi per il funzionamento dell'Associazione stessa e per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il patrimonio sarà accresciuto da elargizioni, donazioni, lasciti testamentari e contributi che perverranno da enti e privati con espressa destinazione a incremento dello stesso.

Il patrimonio potrà altresì essere accresciuto, su delibera del Consiglio Direttivo, da:

- beni immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli eventualmente acquistati dalla medesima;
- ogni altra elargizione, donazione, lascito testamentario, contributo e altre entrate.

Spetta al Consiglio decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, comprese le quote associative, i versamenti volontari, i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

## TITOLO IV

### ART. 10

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

### ART. 11

(Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e comunque almeno una volta all'anno, nonché alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso di almeno quindici giorni mediante l'affissione dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno presso la sede sociale e con le eventuali forme di pubblicizzazione deliberate dal Consiglio Direttivo, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbia fatto richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.

## ART. 12

### (Diritto di voto)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua associativa.

Ogni socio dispone di un voto e non può ricevere più di una delega di un altro socio; questa deve risultare da atto scritto.

Ai soci aderenti non spetta il diritto di voto.

## ART. 13

### (Costituzione dell'Assemblea)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

## ART. 14

### (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti :

- eleggere i soci che andranno a comporre il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo annuale redatto dal Consiglio Direttivo e che sarà accompagnato da un resoconto sull'attività svolta;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto elaborate dal Consiglio Direttivo;

- deliberare (con le maggioranze previste dall'art. 21 cod. civ. ultimo comma) sulla proposta di scioglimento dell'Associazione e conseguenti provvedimenti;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

## ART. 15

### (Votazioni in Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza di entrambi, dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio stesso.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione, nonché accertare il diritto di intervento e di voto dei soci.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, se non diversamente disposto nel presente statuto.

Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

## ART. 16

### (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a undici, eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero all'atto della nomina.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo uscente. Esso stabilisce anche le modalità di svolgimento delle elezioni.

I Consiglieri saranno eletti dai soci aventi diritto di voto e cioè in regola con il pagamento delle quote associative ad eccezione dei soci aderenti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, nonché il Segretario Generale, che può essere membro esterno al Consiglio stesso.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, presiede il Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. Mancando entrambi, il Consiglio è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio stesso.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **Compiti del Consiglio**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In particolare:

- prende iniziative nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, in conformità degli scopi previsti dal presente statuto;
- approva il Bilancio di Previsione dell'esercizio successivo entro il mese di ottobre;
- approva il Conto Consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'esercizio precedente entro il mese di marzo;
- delibera su ogni atto patrimoniale e finanziario di particolare rilevanza per la vita dell'Associazione;
- delibera l'ammissione dei soci onorari;
- convoca le Assemblee e definisce il Regolamento per le votazioni e l'Ordine del Giorno dei lavori dell'Assemblea;
- delibera su ogni altra materia che non sia di competenza dell'Assemblea;
- nomina il Presidente da eleggersi in prima seduta, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, o a terzi, determinati poteri per singole operazioni.

### **ART. 17**

(Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica cinque anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e può compiere tutti gli atti espressamente riservati alla propria competenza ed approvati dal Consiglio Direttivo.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente, se nominato, o da un altro Consigliere per delega del Presidente.

In caso di necessità o di urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo alla prima riunione.

## ART. 18

### (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Consiglio Direttivo è assistito dal Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri, iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili, nominati dall'Assemblea dei Soci, anche tra persone estranee all'Associazione.

I Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

Il Collegio deve esaminare il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo dell'esercizio, esercita il controllo sulla gestione dell'Associazione e sottoscrive, accompagnandolo con apposita relazione, sia il Bilancio di Previsione sia il Conto Consuntivo.

Nelle riunioni del Consiglio Direttivo la presenza dei Revisori dei Conti è facoltativa e comunque senza facoltà di voto.

## TITOLO V

## ART. 19

### (Servizio di Cassa)

Il Servizio è affidato ad un Istituto di Credito scelto con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

## ART. 20

### (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea che nella medesima seduta nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione risultante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto alla Sede Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ovvero ad altro ente che persegue analoghe finalità.

## TITOLO VI

## ART. 21

### (Esercizi sociali)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà formare il Conto Consuntivo annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa.

## ART. 22

### (Controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione e risoluzione tra gli associati e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla decisione di n. 3 arbitri da nominarsi uno per parte ed uno dal Presidente del Tribunale di Milano.



## NORME FINALI

### ART. 23

(Rinvii)

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private legalmente riconosciute.